

REGOLAMENTO (CE) N. 2394/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2001

relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽⁶⁾, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽⁷⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di

controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 9/2001 CE, 10/2001 CE e 11/2001 CE di un quantitativo rispettivamente di 300 000 ettolitri, di 50 000 ettolitri e di 30 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato I del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles
 Telefax (32-2) 295 92 52
 Telex 22037 AGREC B, 22070 AGREC B (caratteri greci)
 Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int.

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 21 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.